

CONVENZIONE AZIENDALE INDIRECTA

TRA

L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS della Brianza) di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB) codice fiscale/P.IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale

E

Koinè Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in piazza Grandi 24, 20135 Milano e sede amministrativa in via Cadorna 11, 20026 Novate Milanese, Codice Fiscale e P.IVA 04124560154, in persona del proprio Presidente d'ora innanzi anche "la Cooperativa"

PREMESSO CHE

- A. La Cooperativa gestisce l'Asilo d'infanzia interaziendale "Le Ciliegine" sito presso l'IRCSS San Gerardo dei Tintori, Villa Serena;
- B. ATS è interessata ad offrire agevolazioni ai propri dipendenti (di seguito "Dipendenti") in merito ai alle tariffe applicate;
- C. La Cooperativa è disponibile ad applicare ai Dipendenti tariffe agevolate per la frequenza presso il nido;
- D. Koinè ATTESTA il rispetto dei REQUISITI organizzativo/professionali e strutturali previsti per legge.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1.1 Oggetto della Convenzione è la possibilità di usufruire di tariffe agevolate per la frequenza presso il nido d'infanzia "Le Ciliegine" situato a Monza presso l'IRCSS San Gerardo secondo il Regolamento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

2. INIZIO E DURATA

- 3.1 La presente Convenzione avrà durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa. È automaticamente rinnovata salvo diverse comunicazioni tra le parti.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 3.2 I Dipendenti provvederanno al pagamento dei Servizi richiesti direttamente alla struttura

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE INTERNA

- 4.1 ATS informerà i Dipendenti in merito alla presente Convenzione e sulle eventuali modifiche alla stessa. ATS menzionerà la Cooperativa nel proprio elenco delle società convenzionate pubblicato sul sito Aziendale e sulla propria intranet aziendale e in modalità cartacea.
- 4.2 La Cooperativa informerà il proprio personale in merito alla presente Convenzione nella misura delle relative competenze e sulle eventuali modifiche alla Convenzione.

5. FACOLTA' DI RECESSO

- 5.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento, mediante invio, alla sede legale dell'altra Parte, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
- 5.2 Resta inteso tra le Parti che Istituti, in caso di recesso, si impegnerà comunque ad effettuare i Servizi che siano già state prenotate e confermate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

6. FORZA MAGGIORE

- 6.1 Le Parti saranno esentate dagli obblighi e dalle garanzie derivanti dalla presente Convenzione in tutti i casi in cui la loro esecuzione sarà resa impossibile da cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo per la Parte invocante la forza maggiore di:
- darne avviso scritto all'altra Parte il più presto possibile, e
 - adoperarsi per minimizzare gli effetti delle circostanze di forza maggiore.
- 6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione, se, a causa di circostanze di forza maggiore, lo stesso rimarrà sospeso per un periodo consecutivo di più di 1 (uno) mese.

7. RESPONSABILITA', MANLEVA

- 7.1 La presa in carica dei figli dei dipendenti di ATS non comporta in alcun caso Responsabilità dirette ed indirette a carico di ATS, trattandosi di rapporto contrattuale che si instaura tra la Cooperativa e la famiglia; ne consegue che Koinè manleva Ats per ogni responsabilità connessa alla suddetta presa in carico

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.1 Le Parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
- 8.2 Le Parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione della presente Convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.
- 8.3 In particolare, le Parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle Parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione della presente Convenzione.
- 8.4 Le Parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte – per qualsiasi danno, incluse le spese legali – che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle Parti.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO E SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

- 9.1 In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS della Brianza sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

- 9.2 Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicate nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali.
- 9.3 Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi previsti.

10. RINVII NORMATIVI

- 10.1 Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia

11. CONTROVERSIE

- 11.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia verrà risolta mediante arbitrato rituale – ai sensi dell'art. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile e, qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Monza

12. MODIFICHE

- 12.1 Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le parti.

13. CONFORMITA' ATTO

- 13.1 La presente convenzione:

- è sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 e smi;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86 con oneri a carico della parte richiedente;

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- 14.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ed eseguita in conformità ad essa.
- 14.2 Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della Convenzione la competenza è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Monza e Brianza.

Letto, approvato e sottoscritto in Monza, il 04/11/2024

Per ATS

IL DIRETTORE GENERALE

Per Cooperativa Sociale onlus Koinè

IL PRESIDENTE